



Federazione Italiana per la Cremazione

STATUTO e REGOLAMENTO

APPROVATO IN ASSEMBLEA FIC IL 06 MAGGIO 2017 A TORINO

Statuto della Federazione Italiana per la Cremazione

FONDAMENTI E FINALITÀ

Art. 1

Denominazione

L'associazione è denominata F.I.C. Federazione Italiana per la Cremazione (di seguito per brevità anche associazione o F.I.C.). L'associazione, costituita il 20 settembre 1906 a Novara, è retta dal presente statuto in adesione alle norme della Legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'associazione opera in continuità, secondo i principi e le finalità della storica Federazione Italiana per la Cremazione fondata nel 1906. La F.I.C. è l'organizzazione di rappresentanza e di tutela, sul piano nazionale e internazionale, delle associazioni italiane con scopo Cremazionista.

Art. 2

Sede legale

La F.I.C. Federazione Italiana per la Cremazione ha la propria sede legale in Corso Turati n. 11/C a Torino. Il trasferimento della sede legale nello stesso comune non comporta modifica statutaria. L'associazione può istituire sedi secondarie.

Art. 3

Carattere

La F.I.C. non ha scopo di lucro, né carattere politico, né confessionale e persegue esclusivamente finalità di tipo mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Nella F.I.C. sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche e ogni fede religiosa, mantenendosi l'associazione estranea a esse.

La F.I.C. non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali. Le attività economiche eventualmente svolte per il conseguimento degli scopi associativi non possono avere carattere prevalente. In caso di necessità la F.I.C. potrà costituire enti strumentali per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio.

La F.I.C. potrà partecipare quale associato ad altre associazioni anche internazionali aventi scopi analoghi e partecipare a organizzazioni con scopi sociali e umanitari. Per il perseguimento delle finalità statutarie la F.I.C. potrà inoltre costituire autonomamente associazioni rispondenti alle tipologie previste dalle norme vigenti.

Art. 4

Durata

La durata della F.I.C. è illimitata.

Art. 5

Oggetto Sociale

La F.I.C. ha lo scopo di favorire e diffondere il rito della cremazione e i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti. L'associazione opera inoltre affinché il diritto di scelta di tale rito sia garantito e rispettato. Riguardo a tali scopi, la F.I.C. persegue le seguenti nuove finalità:

- a) Tutelare la difesa dei valori etici, culturali e sociali della cremazione, qualora necessario anche nelle sedi istituzionali preposte, per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli, le diverse pratiche funerarie;
- b) Promuovere le ricerche nel campo delle migliori tecnologie per la cremazione. Per la conservazione e dispersione delle ceneri; secondo i principi d'igiene, dell'economia e del progresso;
- c) Stimolare gli organi dello Stato, le Amministrazioni Locali, gli altri Enti pubblici nazionali, l'Unione Europea ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione e a regolamentare la conservazione delle ceneri, l'affidamento delle stesse, o la loro dispersione facendo in modo di eliminare tutte le discriminazioni o i pregiudizi che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
- d) Promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, e la partecipazione a iniziative e istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
- e) Pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o assieme ad altre istituzioni;
- f) Diffondere e tutelare il culto della memoria, anche attraverso l'elaborazione e la realizzazione di nuove forme di ritualità nel commiato e nella consegna delle ceneri della persona defunta e nel suo ricordo;
- g) Promuovere la libertà di scelta e l'esercizio di una piena autonomia, nel rispetto delle convinzioni religiose o etiche di ognuno, sulle decisioni di fine vita;
- h) Sviluppare procedure di raccolta e conservazione delle direttive anticipate della volontà di fine vita. Stimolare gli Organi dello Stato e gli Enti Locali al fine di ottenere il riconoscimento delle

Socrem Associate come depositarie, oltre che delle volontà di fine vita dei propri Associati, anche delle loro eventuali Direttive Anticipate di Trattamento (DAT).

i)Assumere iniziative nel campo della solidarietà con interventi rivolti ad affrontare le problematiche collegate al lutto, alla solitudine ed alle malattie;

j)Favorire lo sviluppo della cremazione di animali d'affezione.

I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione a enti o società all'uopo costituite, nei modi e nei limiti previsti all'art.3 del presente Statuto.

ASSOCIATI

Art. 6

Associati

La F.I.C. è composta dalle associazioni (Società per la Cremazione dette So.Crem) che abbiano tra i propri fini statutari la diffusione dei valori e degli ideali Cremazionisti, la cremazione dei cadaveri dei propri associati e che non abbiano fini di lucro. Le Società per la Cremazione aderenti alla F.I.C. potranno costituire nelle Regioni di appartenenza coordinamenti operativi, variamente denominati e qualsivoglia forma associativa purché priva di fini di lucro, tesi soprattutto alla rappresentanza unitaria verso la Regione di appartenenza.

L'adesione alla F.I.C. è in ogni caso singola e autonoma per ogni associazione.

Le So.Crem. aderenti alla F.I.C. di ogni singola Regione nominano altresì a maggioranza i loro rappresentanti negli organismi consultivi della Regione stessa, comunicandone informazione all'Ufficio di Presidenza F. I. C.

Art. 7

Requisiti degli Associati

Le associazioni che vogliano aderire al sodalizio possono essere ammesse a far parte della Federazione solo se i loro statuti prevedono esplicitamente:

- a. La denominazione dell'associazione stessa e l'indicazione della sede legale;
- b. L'oggetto sociale, comprensivo della finalità della cremazione dei cadaveri dei propri associati.
- c. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d. L'assenza di fini di lucro e la previsione, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette;
- e. L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

- statutariamente previste;
- f. Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
 - g. I criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
 - h. L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, e le norme di approvazione degli stessi, da parte degli organi statutari;
 - i. Le norme di scioglimento dell'associazione;
 - j. L'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
2. L'ammissione alla Federazione è subordinata alla garanzia che i membri del Consiglio Direttivo delle Socrem Associate s'impegnino, rilasciando specifica dichiarazione scritta, al rispetto del Codice Etico della F.I.C. e si attengano scrupolosamente ai principi e alle norme di correttezza, in particolare nei confronti degli operatori del settore funerario, perseguendo solo finalità coerenti con quelle dell'Associazione e della Federazione.
3. Non possono parimenti essere accolte in Federazione Socrem che:
- abbiano sede presso uffici di Enti che svolgono servizi di Onoranze Funebri;
 - abbiano membri del proprio Consiglio Direttivo (o comunque Organo Amministrativo) operatori economici esercenti attività di Onoranze Funebri.

La sussistenza di potenziali conflitti d'interesse per gli amministratori di un'Associata, deve essere segnalata all'Ufficio di Presidenza della Federazione che dovrà incaricare il Collegio dei Probiviri di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la regolarità della gestione ed il rispetto delle norme di correttezza commerciale al fine di tutelare e garantire l'immagine sia della Socrem Associata sia della Federazione.

Art. 8

Ammissione degli Associati

L'ammissione delle associazioni richiedenti avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di associazioni Cremazioniste è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea dopo il preventivo esame dell'Ufficio di Presidenza.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'ammissione è attestata da giusta comunicazione di affiliazione al legale rappresentante e dalla consegna del marchio collettivo registrato per le Società per la Cremazione. Gli associati hanno diritto di utilizzare il marchio che qualifica l'associazione richiedente ammessa al sodalizio,

quale Società per la Cremazione.

Art. 9

Doveri degli Associati

L'appartenenza alla F.I.C. ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto dello statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Art. 10

Perdita della qualifica di

Associato La qualifica di associato può venire meno per i
seguenti motivi:

- a) Per dimissione da comunicarsi per iscritto con allegato l'atto deliberativo del competente Organo associativo che ha sancito la rinuncia di affiliazione.
- b) Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- c) Per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, del Regolamento Interno o per altri motivi che comportino indegnità.

ORGANI DELLA F.I.C.

Art. 11

Gli Organi della F.I.C.

Gli Organi della F.I.C. sono:

- = ~~Il Consiglio Direttivo,~~
Il Consiglio dei Soci,
- Il Presidente,

Le cariche sociali della F.I.C. sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a titolo gratuito. I membri dell'Ufficio di Presidenza, cui al successivo art.25, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.C. delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea. Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all'Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle

rispettive riunioni, sono a carico degli associati che li hanno designati.

ASSEMBLEA

Art. 12

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

La F.I.C. ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ciascun associato partecipa all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, se in regola con i contributi associativi dovuti per gli anni precedenti, con una quota di voti in relazione sul numero dei propri soci risultante al 31 dicembre dell'anno precedente come segue: un voto fino a 1.000 soci, due voti da 1.001 a 5.000 soci, tre voti da 5.001 a 10.000 soci, quattro voti da 10.001 a 20.000 soci, cinque voti oltre 20.000 soci.

I voti sono esprimibili anche da una sola persona.

È ammesso il voto per delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione delegante. Ogni delegato non può rappresentare più di un associato, oltre alla propria associazione. Ogni partecipante all'assemblea che non sia il presidente dell'associazione deve essere munito di delega sottoscritta dallo stesso.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, anche per via telematica, abitualmente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che motivo straordinario su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati con indicazione della materia da trattare.

L'avviso deve essere inviato agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e

delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti o rappresentati su tutto l'ordine del giorno.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente d'Assemblea eletto seduta stante. L'Assemblea si avvale del Segretario della F.I.C. per redigere il verbale e, occorrendo, nomina due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente di Assemblea e dal Segretario della F.I.C.

Art. 15

Forme di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli associati presenti si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a. Discutere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo
- b. Discutere e deliberare sulla relazione del Presidente della F.I.C.;
- c. Discutere sull'andamento generale della F.I.C.;
- d. Disegnare le linee guida del movimento Cremazionista, per l'anno o gli anni successivi.
- e. Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- f. Delibera - per gravi e urgenti motivi documentati - la revoca di uno o più dei componenti l'Ufficio di Presidenza e/o di chi ha un altro specifico mandato.
- g. Eleggere il Consiglio Direttivo, prendendo atto delle designazioni effettuate dagli associati delle singole Socrem delle Aree Territoriali, Interregionali definite nel successivo art. 18.
- h. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i. Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- j. Ratificare le domande di ammissione o l'esclusione di un associato;
- k. Ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- l. I. Ratificare l'eventuale regolamento interno;

- m. Fissare i contributi associativi e la penale per i ritardati versamenti;
- n. Nominare il Presidente Onorario su proposta dell'Ufficio di Presidenza;

In sede straordinaria

- a. Deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- c. Deliberare sullo scioglimento della F. I. C.
- d. Nominare il liquidatore o i liquidatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a. Delibera sulle questioni riguardanti l'attività della F.I.C. per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. Approva i bilanci preventivi secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza;
- c. Approva la proposta di bilancio consuntivo dell'Ufficio di Presidenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulle esclusioni di associati, che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- e. Discute e approva eventuali modifiche al regolamento interno, fatta salva la successiva ratifica dell'Assemblea.

Art. 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dai componenti l'Ufficio di Presidenza e da 12 membri eletti in rappresentanza delle Aree Territoriali Interregionali (ATI) secondo la seguente ripartizione:

Area Nord Ovest (Piemonte, Liguria, val d'Aosta)

Area Nord (Lombardia)

Area Nord Est (Province Autonome di Trento e Bolzano)

Area Triveneto (Veneto, Friuli)

Centro (Emilia Romagna, Toscana)

Centro Sud (Umbria, Marche Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglie, Calabria).

Isole (Sicilia, Sardegna)

Le candidature e le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo sono disciplinate dal Regolamento Interno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, la relativa Area Territoriale dovrà indicare un nuovo consigliere che il Consiglio Direttivo coopterà in attesa della regolare nomina ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria. Il nuovo consigliere resta in carica fino al compimento di mandato del suo predecessore.

La sostituzione di oltre il 50% dei membri originariamente eletti comporta la decadenza dei restanti componenti e la necessaria elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea per approvare il progetto di bilancio consuntivo ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 20

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a. Rappresenta a ogni effetto la F.I.C., sia in sede nazionale sia internazionale, ove può nominare specifici Delegati.
- b. Rappresenta legalmente la F.I.C. di fronte alle autorità e presiede il Consiglio Direttivo.
- c. Convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.
- d.

Art. 21

Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea in sede ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali, è consentita la riconferma per un secondo triennio.

VICE PRESIDENTE

Art. 22

Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

In caso di dimissioni o d'impedimento grave del Presidente, i suoi poteri sono attribuiti al Vice-

Presidente fino alla prima Assemblea ordinaria da convocare entro 60 (sessanta) giorni per gli adempimenti del caso.

TESORIERE

Art. 23

Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

- a. Tiene la contabilità.
- b. Stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sul conto corrente intestato alla F.I.C.
- c. Dispone il pagamento delle spese ordinarie e previste dal Bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo e delle spese straordinarie su mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo.
- d. Redige i bilanci consuntivo e preventivi da proporre al Consiglio Direttivo previo esame nell'Ufficio di Presidenza.

SEGRETARIO

Art. 24

Compiti

Il Segretario:

- a. Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b. Compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che sarà firmato anche dai rispettivi Presidenti dopo averlo trascritto nei libri dei verbali dei competenti Organi. Il verbale dell'Assemblea va redatto, letto e approvato alla fine dei lavori per la parte riguardante le delibere operative con l'esito delle votazioni. Deve essere completato da relazioni, interventi, ordini del giorno e quant'altro, inviato entro 30 (trenta) giorni a tutte le associate.
- c. Compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza con trascrizione dello stesso sul giusto registro.
- d. Su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza sia del Consiglio Direttivo.
- e. Fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 25

Composizione e Compiti

Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Dura in carica tre anni.

Esso può avvalersi per scopi specifici di consulenti, facente parte o meno del Consiglio Direttivo.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente per formulare l'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo e delle Assemblee ordinarie e straordinarie.

- a. Stabilisce le date delle assemblee ordinarie e straordinarie.
- b. Stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- c. Esamina preventivamente le domande di ammissione di nuovi associati.
- d. Propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere.
- e. Propone all'Assemblea la nomina di Presidenti Onorari.
- f. In caso di urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel termine di novanta giorni. L'Ufficio di Presidenza delibera a

maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26

Compiti del collegio

I suoi compiti sono:

- a. Verificare la regolarità della contabilità.
- b. Esaminare preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e certificarne la correttezza con una relazione che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del Segretario almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta per trimestre, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del Collegio dei revisori sono fatte constare da verbale sottoscritto dai componenti.

Art. 27

Elezioni dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai suoi membri_

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28

Compiti del Collegio

I suoi compiti sono:

- a. Segnalare al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, le Associate che fossero incorse nelle situazioni di cui all'art. 10, lettere b) e c) del presente statuto.
- b. Decidere sui ricorsi delle associate contro la loro esclusione pronunciata a norma dell'articolo 10, lettere b) e c).
- c. Dirimere le eventuali controversie tra le associate o tra le associate e la Federazione.

- d. Verificare, in caso di condizioni di possibile conflitto d'interessi, la coerenza con i valori tradizionali del movimento Cremazionista ed il rispetto delle regole di correttezza commerciale, relazionare all'Ufficio di Presidenza.
- e. Verificare la permanenza dei requisiti di adesione alla Federazione.

Il Collegio giudica "*ex bono et aequo*" con procedura informale e lodo inappellabile. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di due suoi membri ogniqualvolta ve ne sia necessità. Le riunioni sono fatte costatare da verbale sottoscritto dai presenti relazionando l'Ufficio di Presidenza.

Art. 29

Elezione dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea è composto di tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

PATRIMONIO E ENTRATE

Art. 30

Entrate della F.I.C.

Il patrimonio della F.I.C. è costituito:

- a. Dai residui dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, a favore di attività istituzionali, statutariamente previste.
- b. Dalle liberalità e dalle donazioni accettate dal Consiglio Direttivo, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
- c. dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- d. Dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- e. Dalle iniziative promozionali.
- f. Dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- g. Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le entrate della F.I.C., per il conseguimento dei suoi fini, sono di regola costituite dai contributi associativi che ciascun associato deve versare nella misura stabilita annualmente

dall'Assemblea. Sono altresì ammesse altre entrate compatibili con le finalità sociali delle "Associazioni di promozione sociale" e che pervengono da soci, da cittadini, dallo Stato, dall'Unione europea e di organismi internazionali, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti o istituzioni pubbliche, dalle imprese, finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dello Statuto.

La F.I.C. opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro e con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere distribuito tra gli associati, anche in forma indiretta. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento Interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti della F.I.C. e arricchire il suo patrimonio.

Art. 31

Durata del periodo di contribuzione

I contributi associativi ordinari devono essere versati dagli associati, per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione del nuovo associato.

L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte della F.I.C. è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Nessun rimborso di quote sociali versate è ammesso.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 32

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 33

Norma di scioglimento e liquidazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è assunta con deliberazione dei soci riuniti in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. La deliberazione è assunta in questa eventualità con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole espresso con maggioranza

qualificata. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà almeno tre liquidatori e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili alla Federazione Italiana per la Cremazione.

Art. 34

Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci della F.I.C. e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il Regolamento Interno con le disposizioni della legge italiana.

Art. 35

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da discutere e approvare in sede di Consiglio Direttiva e da sottoporre dopo alla ratifica dell'Assemblea.

Il regolamento interno non può modificare le norme statutarie.

Art. 36

Rinvio

Per tutto quello che non è espressamente stabilito dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 37

Norme transitorie per l'applicazione dello Statuto

Se l'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria delibera modifiche statutarie alla composizione e alle norme elettive degli organi statutari, i componenti degli organi interessati dalle modifiche sono da ritenersi decaduti e i nuovi componenti saranno nominati secondo le norme prescritte dallo Statuto e suo Regolamento Interno in occasione della prima Assemblea generale Ordinaria che sarà convocata entro 60 (sessanta) giorni.

I componenti decaduti restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi membri degli Organi interessati.

Regolamento Interno della Federazione Italiana per la Cremazione

Art. 1

Scopo

Il presente Regolamento Interno, secondo quanto previsto all'articolo 34 dello Statuto della Federazione Italiana per la Cremazione, ha lo scopo di disciplinare i rapporti interni alla Federazione.

Art. 2

Marchio della F.I.C.

La Federazione Italiana per la Cremazione dispone di un marchio registrato il cui utilizzo è esclusivo. Il marchio viene utilizzato nella carta intestata ed in tutti i documenti ufficiali della Federazione. Il marchio è diverso dal logo che viene utilizzato in rete e nei documenti pubblici.

Articolo 3

Sedi operative

Le sedi operative della Federazione possono essere poste in qualsiasi località del territorio nazionale, anche in accordo o in convenzione con altre associazioni. Ove necessario, può essere stabilita anche una sede operativa in località estere.

Articolo 4

Carattere della F.I.C.

I principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli associati trovano espressione anche nell'utilizzo della migliore tecnologia disponibile in ambito informatico, al fine di favorire il più ampio confronto tra i componenti delle associazioni aderenti alla Federazione.

Articolo 5

Enti strumentali

Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 dello Statuto della Federazione Italiana per la Cremazione, la F.I.C., per il conseguimento degli scopi associativi può costituire enti

strumentali per lo svolgimento di attività economiche, salva e impregiudicata la natura associativa del sodalizio. Con la locuzione enti strumentali si intendono:

Società di servizi (destinate anche a servizi alle Amministrazioni Pubbliche);

Società di consulenza (destinate a servizi anche alle Amministrazioni Pubbliche).

Al fine di salvaguardare le finalità e la natura giuridica della Federazione, tali enti strumentali vanno costituiti esclusivamente nella forma di Società a Responsabilità Limitata

Unipersonale, con la F.I.C. quale unico socio. In futuro potranno essere ammesse solo altre forme che l'Ordinamento Giuridico italiano accoglierà con analoghe caratteristiche.

Articolo 6

Perseguimento dell'oggetto sociale della F.I.C.

Il perseguimento dell'oggetto sociale della F.I.C. si esplicita anche in attività quali:

- iniziative di studio o culturali prodotte autonomamente o in collaborazione con le So.Crem associate;
- presentazione di progetti alle Amministrazioni Pubbliche autonomamente o in collaborazione con le So.Crem associate;
- sviluppo di percorsi formativi in ambito funerario nella cura dei dolenti e nella realizzazione di nuove forme di ritualità laica;
- interazione ed integrazione delle attività con altre realtà associative esistenti in ambito nazionale.

Articolo 7

Requisiti degli associati

L'adesione alla Federazione Italiana per la Cremazione si fonda sulla condivisione del rispetto della pluralità delle idee e delle fedi. La forte motivazione etica posta alla radice del percorso storico delle Società per la Cremazione non può in alcun modo riflettersi in situazioni di conflitto di interessi. Quindi l'adesione alla F.I.C. non è preclusa ad alcuna associazione che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti. Tuttavia, non è possibile accettare la domanda di adesione proveniente da associazioni in cui:

- uno o più operatori economici del mondo funerario ricoprano incarichi negli organi previsti statutariamente;
- la sede legale dell'associazione coincida con la sede di un'impresa esercente attività economiche classificate come servizi di pompe funebri e attività connesse.

Per tali ragioni, annualmente, i legali rappresentanti delle associazioni aderenti alla F.I.C. e coloro i quali chiedono una nuova adesione, sottoscrivono una dichiarazione che attesti

l'assenza di conflitto di interessi.

Articolo 8

Ammissione degli associati

Ogni associazione che intenda aderire alla Federazione Italiana per la Cremazione deve presentare domanda di ammissione corredata di:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- attestazione del riconoscimento della personalità giuridica;
- elenco dei componenti degli Organi statutari;
- estremi delle deliberazioni di nomina degli Organi statutari;
- verbale di nomina degli Organi statutari;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.

Se trattasi di associazione già attiva e non di nuova costituzione, alla documentazione va aggiunto anche l'ultimo bilancio disponibile.

In assenza di tale documentazione il Consiglio Direttivo della FIC, con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, può decidere la non ammissibilità.

Il marchio collettivo del quale viene concesso l'utilizzo all'atto dell'ammissione nella Federazione Italiana per la Cremazione attesta che l'associazione si ispira e persegue gli storici obiettivi del volontariato cremazionista. L'utilizzo del marchio relativo alle Società per la Cremazione è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 9

Autonomia delle associazioni aderenti alla F.I.C.

Le associazioni aderenti alla Federazione Italiana per la Cremazione, pur godendo di piena autonomia, sono tenute al rispetto delle deliberazioni degli organi statutari della F.I.C..

L'autonomia e la diversità delle componenti il sodalizio sono una ricchezza da preservare, ma non escludono le singole associazioni dal supportare l'attività dagli organi statutari democraticamente eletti.

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo viene effettuata utilizzando la migliore tecnologia disponibile, al fine di ridurre i costi e di garantire una maggiore rapidità nelle comunicazioni.

Articolo 11

Verbale di seduta

Tanto per il Consiglio Direttivo che per l'Assemblea i verbali vengono letti e approvati alla conclusione della seduta. Salvi eventuali errori di trascrizione, non sono ammesse ulteriori modifiche od integrazioni. Qualora, per ragioni di mancanza di tempo, non sia stato possibile dare lettura ai verbali in argomento, l'approvazione degli stessi viene rinviata alla prima seduta successiva.

Articolo 12

Composizione del Consiglio Direttivo

Le eventuali dimissioni dal Consiglio Direttivo possono essere presentate da chi intende recedere dall'incarico, con qualsiasi forma in corso di seduta. Il segretario ne dà conto nel verbale del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità la comunicazione va presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza della F.I.C.. La cooptazione rappresenta una procedura straordinaria per casi di effettivo impedimento. L'assemblea può rigettare le dimissioni qualora non siano determinate da ragioni ostative. Nel caso l'interessato non receda dalle sue determinazioni, l'assemblea accoglie le dimissioni e ove possibile procede ad una nuova nomina, sentito il Coordinamento Regionale, ove esistente. Se anche una nuova nomina non è possibile, il Consiglio Direttivo procede alla prima seduta utile alla cooptazione.

Articolo 13

Rendiconto economico e finanziario

Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario sono redatti, a cura del Tesoriere, secondo i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, ove disponibili per quanto concerne le associazioni di promozione sociale.

Articolo 14

Libri dell'Associazione

Il Segretario della Federazione Italiana per la Cremazione cura la tenuta dei seguenti libri:

Libro delle So.Crem associate, rappresentativo dell'anagrafica delle associazioni aderenti alla F.I.C.;

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea della F.I.C.;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della F.I.C.;

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del seguente libro:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.C..

I libri sono ordinati cronologicamente e sono composti da fogli mobili numerati progressivamente senza righe.

Qualora necessario il Tesoriere Federazione Italiana per la Cremazione cura la tenuta dei seguenti libri:

- Libro giornale;
- Libro degli Inventari.

Articolo 15

Doveri delle So.Crem Associate

La F.I.C. riconosce e valorizza la piena autonomia che caratterizza le Società per la Cremazione associate. Ciò nonostante, per svolgere le proprie funzioni di rappresentanza e tutela la Federazione abbisogna di alcuni documenti indispensabili al corretto mantenimento dei rapporti con le istituzioni. In particolare le So.Crem associate sono tenute a consegnare annualmente:

- una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- una dichiarazione che attesti il numero aggiornato dei soci;
- una dichiarazione che attesti che non vi sono state variazioni nell'atto costitutivo e nello statuto;
- una dichiarazione che attesti la composizione degli organi statutari;
- un prospetto di sintesi della situazione contabile.

Le dichiarazioni sopra elencate, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione, sono accompagnate da una copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità dello stesso. L'Ufficio di Presidenza F.I.C. predispone allo scopo apposita modulistica al fine della raccolta ed elaborazione dei dati. La documentazione deve essere fatta pervenire alla sede legale della F.I.C. entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 16 Contribuzione

I contributi annuali dovuti dalle So.Crem associate sono fissati nella prima seduta annuale dal Consiglio Direttivo della Federazione Italiana per la Cremazione, secondo i seguenti parametri:

- quota minima di contribuzione per le associazioni con numero di soci inferiore a 100;
- quota di contribuzione ordinaria per le associazioni con numero di soci superiore a 100.

La quota di contribuzione ordinaria è stabilita con una percentuale per ogni associato iscritto alle Società per la Cremazione aderenti alla F.I.C..

Il numero dei soci da assumere per il conteggio per ogni singolo associato è quello risultante nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente a cui si riferisce la contribuzione.

L'importo totale dovuto come contributo associativo deve essere fatto pervenire alla Tesoreria della FIC entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 17 Rimborsi spese

Le cariche sociali della FIC non sono remunerate. I membri dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri hanno diritto al solo rimborso a carico della F.I.C. delle spese documentate relative alla esecuzione di attività istituzionali di competenza e di quelle preventivamente deliberate dalla Assemblea o dal Consiglio Direttivo, con i seguenti parametri:

- utilizzo auto propria: rimborso corrispondente ai costi chilometrici ACI aggiornati al mese di riferimento, con una fascia chilometrica massima pari a 20.000 chilometri con auto con 2.000 cavalli di cilindrata;
- trasporto pubblico (aereo, treno, autobus): rimborso corrispondente al prezzo del biglietto pagato;
- trasporto con servizio taxi: rimborso corrispondente al prezzo pagato attestato dalla ricevuta rilasciata al termine del viaggio;
- spese alberghiere: rimborso delle spese di pernottamento, attestate dalla ricevuta fiscale, con limite di Hotel a quattro stelle;
- spese pasti: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale;
- altre spese: rimborso della spesa sostenuta, attestata dalla ricevuta fiscale.

Le spese di viaggio, pernottamento e vitto dei delegati all'Assemblea e dei membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle rispettive riunioni sono a carico degli associati

che li hanno designati.

Art. 18

Elezione delle cariche sociali

In occasione dell'elezione degli organi statutari da parte dell'Assemblea, ogni So.Crem associata o gruppo di So.Crem aderenti alla F.I.C., ha diritto di presentare nominativi o liste di candidati. Le candidature possono essere espresse complessivamente, o per singolo organo statutario o per singola carica. I nominativi dei propositi, accompagnati dall'accettazione sottoscritta dalla persona interessata o dalle persone interessate, devono pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.

L'ufficio di Presidenza è tenuto a predisporre per tempo, soprattutto in caso di più liste o più candidati, tutto il materiale necessario al regolare svolgimento delle votazioni.

La presentazione di candidature può anche essere effettuata direttamente in Assemblea. In tal caso la dichiarazione di accettazione può anche essere verbale, se il candidato proposto è presente. Non sono valide candidature prive dell'espressa accettazione della persona interessata

Articolo 19

Trasferimento di associati So.Crem

Il socio di un'associazione aderente alla F.I.C., in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa, che si fosse trasferito in altra località, ha il diritto al passaggio dalla So.Crem di originaria appartenenza alla So.Crem più vicina alla nuova residenza, senza il pagamento della quota d'iscrizione, qualora la nuova associazione sia aderente alla F.I.C.. Il socio trasferito è tenuto al rispetto delle norme statutarie della nuova So.Crem ed al pagamento della quota associativa. Il socio avrà inoltre l'obbligo di compilare e sottoscrivere una nuova dichiarazione di volontà di cremazione indirizzata al Presidente pro-tempore della nuova Società per la Cremazione.